CAMERA DEI DEPUTATI N. 1801

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CERRETI, MARIOTTI, FABIANI, BITOSSI e ADAMOLI

APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 ottobre 1964 *(Stampato n. 286)*

—

Misure per il riscatto degli alloggi costruiti con i fondi statali nelle zone terremotate

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 ottobre 1964

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli alloggi costruiti dallo Stato nelle località colpite dai terremoti sono, a richiesta, ceduti tutti in proprietà agli assegnatari che li occupino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

ART. 2.

Le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1965.

ART. 3.

L'articolo 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.

ART. 4.

I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli articoli 258 e 259 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Il prezzo sarà ammortizzato in venti annualità costanti comprensive di capitale ed interesse al saggio dell'1 per cento.

ART. 5.

In caso di mancato esercizio della facoltà di riscatto di cui all'articolo 1 della presente legge, gli alloggi, che si renderanno in tal modo disponibili, verranno trasferiti in proprietà dell'Istituto autonomo delle case popolari.